



DISPOSIZIONI IN MATERIA DI LAVORO

Art. 19

Norme in materia di risoluzione del rapporto di lavoro

All'articolo 26 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 151, dopo il comma 7 e' inserito il seguente: «7-bis. In caso di assenza ingiustificata del lavoratore protratta oltre il termine previsto dal contratto collettivo nazionale di lavoro applicato al rapporto di lavoro o, in mancanza di previsione contrattuale, superiore a quindici giorni, il datore di lavoro ne da' comunicazione alla sede territoriale dell'Ispettorato nazionale del lavoro, che puo' verificare la veridicita' della comunicazione medesima. Il rapporto di lavoro si intende risolto per volonta' del lavoratore e non si applica la disciplina prevista dal presente articolo. Le disposizioni del secondo periodo non si applicano se il lavoratore dimostra l'impossibilita', per causa di forza maggiore o per fatto imputabile al datore di lavoro, di comunicare i motivi che giustificano la sua assenza».

Versione in vigore dal 28 dicembre 2024 secondo Normattiva, tuttora in vigore · versione 0

RIFERIMENTI NORMATIVI

Atto	Disposizioni in materia di lavoro
Estremi	Legge 13 dicembre 2024, n. 203
Pubblicazione	Gazzetta Ufficiale del 28 dicembre 2024

Fonte del testo: Normattiva

www.normattiva.it, servizio pubblico e gratuito. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da RatioLegis.it il 24 settembre 2026
<https://ratiolegis.it/disposizioni-in-materia-di-lavoro/art-19-norme-in-materia-di-risoluzione-del-rapporto-di-lavoro>



Inquadra il QR code per aprire la pagina su RatioLegis.it